



COMUNE DI LAVAGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Lavagna favorisce e promuove lo svolgimento dei momenti di svago e feste “di paese” connotate dal trattenimento e dallo svago, finalizzate contestualmente alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza del territorio della storia, della cultura, dell'arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché delle iniziative atte a promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività improntate a tali finalità.

2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di tali momenti ricreativi nell'ambito del territorio comunale.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) **Per sagra**: si intende festa popolare che celebra un evento commemorativo legato alle tradizioni (a carattere religioso, agricolo, benefico, solidaristico, culturale e enogastronomico) aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, organizzate in modo occasionale e temporaneo anche con piccolo intrattenimento musicale finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche senza altre finalità.

b) **Per manifestazione – evento**: si intendono le feste, comunque si configurino o siano denominate, nella loro accezione generale con aspetti non esclusivi e prevalenti di somministrazione di alimenti e bevande, riconducibili comunque per contenuto in finalità culturali, folkloristiche, di promozione in generale, ovvero politiche o di sport connotate principalmente da trattenimento e svago, con la possibilità di esposizione e commercializzazione di prodotti di agricoltura, di artigianato, vintage, hobbistica e contestuali intrattenimenti musicali e momenti ricreativi.

3. In particolare, il Comune di Lavagna intende, attraverso questo regolamento, incentivare iniziative altresì la partecipazione dei cittadini al bene comune, ad attività improntate a finalità di volontariato, sviluppando contestualmente una gestione ecosostenibile degli eventi in argomento, orientando così la comunità anche verso comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

ART. 2 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

1. I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre che prevedono le attività temporanee di somministrazione sono:

- enti non aventi scopo di lucro quali: istituzioni, associazioni culturali, sportive, del tempo libero, del volontariato ed altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti, comitati parrocchiali, con finalità di privilegiare la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e dei luoghi e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio o la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale.

2. I soggetti abilitati all'organizzazione di manifestazioni - eventi che possono prevedere a titolo non prevalente le attività temporanee di somministrazione sono:

- enti pubblici, enti privati esclusivamente per manifestazioni patrocinate dal Comune, Centri Integrati di Via, Comitati e/o Associazioni anche non riconosciute senza scopo di lucro.

ART. 3 – ATTIVITA' TIPICITA'

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere in tutti i casi a prevalente tipicità in relazione al territorio ed alle caratteristiche dell'iniziativa, rispettare nei prodotti per quanto possibile la filiera corta ed essere abbinata ad iniziative religiose, culturali, sportive o ricreative, di agricoltura, turistiche.

ART. 4 – LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le sagre e manifestazioni - eventi potranno svolgersi su aree pubbliche o uso pubblico o private appositamente attrezzate. Qualora l'area sia per ragioni organizzative circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza massima di afflusso contemporaneo di persone.

2. Per le strutture temporanee eventualmente allestite (gazebo, tensostrutture, palco etc), dovranno essere forniti, prima dell'inizio dell'evento i certificati di omologazione dei materiali, al termine dell'installazione il corretto montaggio e l'eventuale collaudo ed i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi e certificato polizza assicurativa dell'evento R.C.

3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della festa, a pulire l'area e rimetterla in ripristino. A garanzia dei suddetti obblighi, dovrà essere depositata apposita cauzione pari ad euro 500,00 .

4. Per le manifestazioni svolte in locali o strutture private dovrà essere prodotta autocertificazione in ordine alla legittimità dell'immobile e sua agibilità.

5. Gli organizzatori sono obbligati a presentare segnalazione certificata dello svolgimento della sagra e manifestazione - evento, ove non prevista in esenzione e ove dovuti, corrispondere in via anticipata la tassa sui rifiuti e tassa occupazione di suolo pubblico e sgombero area nonché i relativi diritti, fermo restando, comunque, l'obbligo di recepire tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

6. La segnalazione certificata, redatta in conformità a modello predisposto e pubblicato sul sito del Comune, deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- autocertificazione afferente i poteri di rappresentanza del soggetto legale rappresentante che agisce in nome e conto dell'associazione ente promotore dell'iniziativa;

- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- disponibilità dell'area.

ART. 5 – DURATA EVENTI

1. Ogni soggetto di cui all'art.2 comma 1 potrà effettuare: n. 2 sagre per anno solare per un periodo massimo complessivo di 3 (tre) giorni consecutivi non frazionabili e, comunque, con un distacco temporale di almeno 30 giorni. Ogni mese dell'anno è possibile lo svolgimento di massimo n.2 sagre proposte da soggetti diversi, salvo concedere deroga per il mese di luglio e agosto per le sagre storiche. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio delle attrezzature. In ogni caso, nello stesso luogo, sia esso pubblico che privato, dovrà intercorrere un periodo di almeno 10 giorni tra una sagra e l'altra.

2. Le “Manifestazioni - eventi” di cui all'art.2 comma 2 verranno valutate e approvate dalla Giunta comunale e la durata e periodicità stabilita di volta in volta in base alla tipologia.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e manifestazioni – eventi tenendo conto della programmazione e gli impegni del Comune, il periodo temporale previsto e di quant' altro di interesse pubblico prevalente con particolare priorità per le manifestazioni e sagre storiche, l'abbinamento della attività di somministrazione ad altre attività, rispondenza della festa agli obiettivi prefigurati nel regolamento, attenzione ai problemi di accessibilità conseguente al maggior afflusso nella zona e l'ordine cronologico di presentazione.

2. I soggetti interessati ed abilitati all'organizzazione, così come disposto dall'art. 2 del presente regolamento, dovranno dare comunicazione entro il 31 dicembre di ciascun anno (entro il 28 febbraio per l'anno 2016), con lettera indirizzata all'ufficio Sportello Unico Attività produttive, della sagra e manifestazione evento che intendono organizzare, indicando:

- a) denominazione dell'iniziativa, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) luogo e data dello svolgimento;
- c) la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- d) programma di massima comprensivo delle iniziative musicali, culturali, sportive, ricreative o espositive, del menù con indicazione del prodotto tipico valorizzato;
- e) planimetria e relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte e, per quelle non in prima edizione, rendicontazione della

destinazione dei proventi.

3. La Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative degli esercizi di somministrazione e più in generale con i Centri Integrati di Via, approverà entro il 30 marzo di ogni anno la programmazione. Eventuali deroghe al termine del 30 marzo dovranno essere esaminate ed approvate in via d'urgenza e specificatamente dalla Giunta Comunale ed inserite comunque ad integrazione nel programma previa concertazione. Eventuali deroghe al termine del 30 marzo dovranno essere esaminate ed approvate in via d'urgenza nel caso di eventi di evidente rilevanza turistica, promozionale o storica specificatamente dalla Giunta Comunale ed inserite comunque ad integrazione nel programma previa concertazione.

4. Il calendario approvato in via definitiva sarà pubblicato sul sito del Comune di Lavagna, comunicato ai richiedenti e costituirà strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e manifestazioni.- eventi ivi inserite. Le sagre e manifestazioni- eventi non inserite nel calendario approvato non potranno avere luogo.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, in quanto carenti delle caratteristiche minime, gli incontri in cui la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà umana e sociale contraddistinte dall'assenza di un corrispettivo.

ART. 7 – INIZIATIVE CONCOMITANTI

1. Non è ammessa la concomitanza di sagre e manifestazioni - eventi nel medesimo luogo (frazione, quartiere, zona di riferimento).

2. Nel caso di iniziative concomitanti per date di svolgimento, in fase di programmazione sarà data priorità all'iniziativa organizzata da soggetto che ha sede in quel territorio o frazione, in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e, in caso di ulteriore parità, sarà effettuato apposito sorteggio.

3. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.

Art. 8 – REQUISITI E LIMITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di tali iniziative temporanee, si dovranno osservare tutte le disposizioni di legge sotto il profilo della sicurezza, igienico-sanitario ed in particolare:

- impiantistica ed attrezzature a norma;
- piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP);
- personale volontario adeguatamente formato in base alla legge vigente.

2. Il tema culinario dovrà essere legato al territorio. Il menù deve essere composto almeno da n.2 (due) piatti realizzati con il prodotto tipico che identifica il tema, con possibilità di aggiungere un piatto per portata diverso senza vincolo di utilizzo del prodotto tipico e possibilità di servire un contorno ed un dolce senza vincoli di utilizzo del prodotto tipico.

3. Non possono essere somministrati alcolici superiori a 21 gradi. Per le attività di somministrazione è fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico un etilometro a norma di legge.

4. Dovranno essere usati per il servizio, stoviglie, bicchieri e posate (eventualmente anche contenitori per asporto cibo in materiale biodegradabile. Si dovrà dare preferenza all'utilizzo di bevande con vetro a rendere, l'eventuale asporto di bevande fuori delle aree attrezzate dovrà avvenire con contenitori di carta o plastica. La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale, dovrà essere garantita la presenza di contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di produzione del rifiuto (ad esempio: cucina, bar, zona riconsegna vassoi, zona raccolta nel caso di servizio ai tavoli ecc.). Dovrà essere effettuata la raccolta dell'olio di frittura comunicando all'ente il soggetto incaricato del ritiro degli olii esausti iscritto al Consorzio Obbligatorio degli oli esausti.

Art. 9 - PROCEDIMENTO

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande inserite nel calendario, di cui al precedente art. 6, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, su apposito modulo predisposto dall'Ente e disponibile sul sito del Comune.

2. Le SCIA relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali e per le aree a cui si riferiscono. .

3. Le suddette SCIA devono essere presentate prima della data di inizio della manifestazione unitamente a copia della notifica in materia igienico sanitaria depositata all'Asl 4 Chiavarese.

Art.10 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal TULPS e dall'art.10 della L.25 agosto 1991 n.287 chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazioni alla legge o al presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00.

2. Costituisce causa di esclusione dal calendario l'aver tenuto una manifestazione non conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento. Tale sanzione accessoria del divieto di organizzare sagre è per un periodo di un anno, applicabile l'anno successivo.

3. Per ragioni di sicurezza e quiete pubblica il Sindaco può vietare o interdire lo svolgimento di sagre o manifestazioni-eventi qualora nel corso del loro svolgimento:

- non sia garantita la quiete pubblica.
- Non sia garantita la sicurezza pubblica.

Art.11 – ORARI -VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le attività rumorose previste nel programma della sagra o manifestazione- evento dovranno rispettare gli orari e i limiti di rumorosità di cui alla legge 447/95 e Regolamento acustico comunale, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga da richiedere ed ottenere a cura degli organizzatori.

2. Le sagre e manifestazioni - eventi sono soggette a verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, dal personale appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale a tutte le altre Forze dell'Ordine e per gli aspetti sanitari, dall'Azienda Sanitaria Locale al fine di accertare la correttezza degli adempimenti, i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi della festa.

Art. 12 – SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA

1. Lo spostamento di data, di luogo e durata della sagra e manifestazione – evento e dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della sagra e, comunque, nel rispetto delle condizioni dell'art. 7, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 13 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento - a sensi dell' art. 83 dello Statuto Comunale - sarà oggetto di duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione ed una seconda, di analoga durata (quindici giorni), dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni. Esso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 delle Preleggi per gli atti normativi dello Stato. La seconda pubblicazione, dopo l'abrogazione dei controlli esterni ad opera della riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, avviene senza soluzione di continuità con la prima.